DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2021 N. 77

Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure

MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI SCHEDA DI SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ

- Tutte le deroghe per gli appalti sotto-soglia già previste dal Decreto Semplificazioni del 2020 sono prorogate fino al 30 giugno 2023 e non scadranno dunque a fine 2021;
- Anche le procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia sono prorogate al 30 giugno 2023 ad eccezione della maxi-deroga che permetteva di affidare senza bando anche gli appalti sopra-soglia legati all'emergenza sanitaria nel settori nei settori dell'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per attività di ricerca scientifica e per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche etc.... Questa opportunità, in verità non si sa quanto sfruttata, scadrà a fine anno 2021.
- Per i lavori, la possibilità di **affidamento diretto** (senza consultazione delle imprese) resta a 150mila euro fino al 30 giugno 2023;
- Sono ridefinite le soglie per la procedura negoziata senza bando che permette di invitare meno imprese, sempre fino al 30 giugno 2023. Infatti, sparisce la soglia che prima prevedeva cinque inviti tra 150mila e 350mila euro. Si stabilisce invece un gradino unico tra 150mila e un milione di euro in cui alla procedura negoziata, anticipata da avviso di indagine di mercato o consultazione degli elenchi di operatori come di norma e prassi, saranno invitati almeno cinque operatori. Sopra il milione e fino alla soglia comunitaria dei lavori fissata ai 5,35 milioni gli inviti necessari per la procedura negoziata saranno almeno 10 e non più 15;
- L'affidamento diretto per servizi e forniture viene fissato a 139mila euro, includendo anche i servizi di architettura e ingegneria che invece prima avevano una soglia specifica più bassa (75mila euro):
- Le verifiche antimafia semplificate già previste sono prorogate fino al 30 giugno 2023, così come la possibilità di invocare l'urgenza e i limiti alla sospensione dei lavori fissate dal Decreto Semplificazioni di cui alla Legge 120/2020;
- Anche l'obbligo di nominare il collegio consultivo tecnico viene esteso fino 30 giugno 2023 e si prevede che il Mims debba emanare nuove linee guida sul suo funzionamento entro 60 giorni dal decreto, costituendo anche un osservatorio sul Cct presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici. I presidenti dei Cct devono spedire atti di costituzione e determinazioni entro 5 giorni;
- Estese anche le deroghe sulla **conferenza di servizi semplificata** e sul **danno erariale** contestabile solo in caso di dolo;
- Continueranno a restare in vita fino al 30 giugno 2023 le deroghe che consentono ai Comuni non capoluogo di appaltare in proprio (ma la deroga non vale per le opere del Pnrr);
- Si potrà utilizzare l'appalto integrato fino al 30 giugno 2023;

- Rimane congelato **l'albo dei commissari di gara** presso l'Anac fino al 30 giugno 2023;
- Viene eliminato l'obbligo della redazione della relazione che il governo avrebbe dovuto trasmettere al parlamento sugli effetti delle sospensioni operate dallo Sblocca-Cantieri;
- Fino al 31 dicembre 2023, sono altresì sospese l'applicazione del comma 6 dell'articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174, pertanto è sospesa fino al 31 dicembre 2023 la richiesta di indicazione della "terna dei subappaltatori" nei contratti di appalto e nelle concessioni), nonché sono sospese le verifiche in sede di gara, di cui all'articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore;
- Prorogata fino al 30 giugno 2023 anche «l'inversione procedimentale», cioè la possibilità di valutare le offerte prima di verificare i requisiti delle imprese, prevista anche dal DI Semplificazioni dell'anno scorso;
- E' possibile di avviare fino al 2023 la progettazione delle opere con fondi limitati al progetto, così come la possibilità di appaltare manutenzione ordinaria e straordinaria senza progetto esecutivo;
- Fino al 30 giugno 2023 i pareri del Cipe saranno necessari solo per le opere oltre 100 milioni (norma identica a quella prevista in un altro punto del provvedimento per le opere Pnrr), mentre tra 50 e 100 milioni se ne occuperanno i provveditorati. Sotto i 50 milioni si farà a meno del parere;
- Prorogate fino al 2023 anche le norme che consentono di apportare varianti anche su progetti sottoposti ad archeologia preventiva e la misura che consente di dare l' ok alle varianti su progetti definitivi approvati dal Cipe senza ripassare dal Cipe, nel caso non superino il 50% del valore del progetto.
- Viene assicurata la piena operatività della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e si destinano risorse (un milione per il 2021 e due milioni all'anno per i cinque anni tra il 2022 al 2026) per il suo funzionamento.
- Gli enti locali in futuro dovrebbero trasmettere dati e informazioni soltanto alla **Banca** dati nazionale degli appalti dell'Anac, che diventerà il punto unico di pubblicazione.
- Nasce poi il fascicolo virtuale dell'operatore economico e si stabilisce che le altre amministrazioni responsabili di certificare i requisiti delle imprese dovranno trovare il modo di renderle disponibili «in tempo reale» e «in formato digitale» queste informazioni alla banca dati dell'Anac. (non sono però indicati tempi di attuazione e sanzioni in caso di inerzia).
- Anac dovrà emettere un provvedimento sul potenziamento della banca dati (il decreto-legge non indica scadenze).

In tema di subappalto:

- sino al 31 ottobre 2021, in deroga all'articolo 105, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto non può superare la quota del 50% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture;
- dal 1° novembre 2021, viene eliminata qualsivoglia limitazione al subappalto con alcune precisazioni. Toccherà infatti alle stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi generali del Codice (art. 30) e previa adeguata motivazione, indicare le lavorazioni da eseguire da parte dell'aggiudicatario, in ragione delle specifiche caratteristiche

dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11 ("SIOS") e, di conseguenza, le lavorazioni oggetto di possibile subappalto, tenendo conto di una serie di fattori, tra cui il rischio infiltrazioni e la sicurezza delle prestazioni. In ogni caso non potrà essere affidata a terzi l'integrale esecuzione del contratto oppure l'oggetto principale dell'appalto. Viene anche eliminato il tetto del 30% per il subappalto delle categorie super-specialistiche;

- dalla data di entrata in vigore del decreto-legge Semplificazioni approvato dal Consiglio dei Ministri, quindi dal 1° giugno 2021, a regime, sono modificati il comma 1 ed il comma 14 dell'articolo 105 del Codice dei contratti in cui è precisato, rispettivamente, che:
 - a pena di nullità il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera;
 - o il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro. Viene abrogata la disposizione che riguarda il limite del 20% di ribassabilità dei prezzi nei contratti di subappalto.
- Anche il subappaltatore, dal 1° novembre 2021, diviene responsabile (in solido con l'appaltatore) nei confronti della stazione appaltante;
- Deve essere adottato il Durc di congruità dell'incidenza della manodopera (peraltro già previsto dal Decreto Semplificazioni del 2020) (il decreto-legge non indica tempi e modalità).